



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE CALABRIA**

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.: 0961 752841 – 2  
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)  
[presidenza@crcalabria.it](mailto:presidenza@crcalabria.it)



Stagione Sportiva 2005/2006

### Comunicato Ufficiale N° 11 del 28/7/2005

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Si rimette in allegato copia delle Circolari n. 8 e n. 9 dell' Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., aventi per oggetto.

CIRCOLARE N. 8: Art. 6 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, concernente: misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti –

CIRCOLARE N. 9: Premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F. – Trattamento tributario ai fini IVA

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

##### **Consiglio Direttivo**

###### **INATTIVITA' SOCIETA'**

Si da atto della mancata iscrizione al Campionato di competenza da parte delle sotto elencate società:

610131	CALCIO CIRO KRIMISA	di	Ciro' Marina	(Campionato Promozione )
911751	S.C. DRAGOS	di	San Giovanni in Fiore	(Campionato Prima Categoria)
76485	STRONGOLI CALCIO	di	Strongoli	(Campionato Prima Categoria)

Si precisa che nei confronti delle stesse viene applicato il disposto di cui all' art. 110, punto 1, delle Norme Organizzative della F.I.G.C..

Pertanto tutti i calciatori tesserati con le suddette società sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del present e Comunicato Ufficiale.

###### **ESCLUSIONE SOCIETA'**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, nella riunione del 27 luglio 2005:

accertato che alla scadenza dei termini fissati la società ASD Monasterace non ha ottemperato agli adempimenti richiesti per l'iscrizione della propria squadra al Campionato Regionale di Prima Categoria;

rilevato che la società ASD Monasterace ha proposto formale richiesta alla Segreteria della F.I.G.C. per essere autorizzata a partecipare ad un Campionato di Categoria inferiore mantenendo l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola  
delibera

di non ammettere al Campionato Dilettanti di Prima Categoria nella stagione sportiva 2005/2006 la sotto elencata Società:

70383	A.S.D. MONASTERACE	di	Monasterace
-------	--------------------	----	-------------

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande e la documentazione prodotta, ha deliberato di ammettere le sotto elencate Società:

### ORGANICO CAMPIONATO

#### aventi diritto:

1.	73178	POL.	ACCONIA	di	Curinga
2.	71539	G.S.	ANTONIMINA	di	Antonimina
3.	610531		CALCIO CLUB PALMI	di	Palmi
4.	610004	POL.	CAMPESE	di	Campo Calabro
5.	610032	POL.	CASTELLESE	di	Isola Capo Rizzuto
6.	74898	A.S.	CATONA	di	Reggio Di Calabria
7.	62781	A.C.	CETRARO	di	Cetraro
8.	910205	S.C.	CITTANOVESE	di	Cittanova
9.	610291	U.S.	CRUCOLESE	di	Crucoli
10.	59695	A.S.D.	EUFEMIESE	di	Sant'eufemia D'aspromonte
11.	911413	A.C.	FORTITUDO LAMEZIA	di	Lamezia Terme
12.	915567	POL.	GARIBALDINA	di	Soveria Mannelli
13.	69161	A.C.	GREFFA MOSORROFA	di	Reggio Di Calabria
14.	74259	A.S.	ISONZO CALCIO	di	Catanzaro
15.	610211	A.S.D.	JORDAN SCALO TORANO	di	Torano Castello
16.	912997	POL.	KAPPA 2003	di	Careri
17.	25190		LA SPORTIVA CARIATESE	di	Cariati Marina
18.	79019	A.S.	LAMETIA GIZZERIA	di	Falerna
19.	610651	F.C.	LAPPANO	di	Lappano
20.	610283	A.S.	LATTARICO	di	Lattarico
21.	70464	U.S.	MAMMOLA	di	Mammola
22.	910744	A.S.D.	MANCHESTER CASTROVILLARI	di	Castrovillari
23.	610679	POL.	MELICUCCHESE	di	Melicucco
24.	66113	F.C.	MELITese	di	Melito Di Porto Salvo
25.	610278	POL.	MENDICINO 1969	di	Mendicino
26.	75353	POL.	MIRTO CROSLIA	di	Crosia
27.	62783	A.S.	MOTTA SAN GIOVANNI	di	Motta San Giovanni
28.	58807	POL.	NUOVA ARCHI	di	Reggio Di Calabria
29.	82061	A.C.	NUOVA AUDACE 93	di	Catanzaro
30.	34040	L.C.	NUOVA GIOIESE	di	Gioia Tauro
31.	73403	A.S.D.	NUOVA MILETO	di	Rombiolo
32.	78113	U.S.	PARGHELIA	di	Parghelia
33.	610277	A.C.	PELLEGRINA	di	Bagnara Calabra
34.	77769	U.S.	POLISTENA	di	Polistena
35.	81756	A.S.D.	PRESILA CALCIO	di	Spezzano Della Sila
36.	610210	A.S.	REAL ALTOMONTE	di	Altomonte
37.	610647	A.C.	REAL AMENDOLARA	di	Amendolara
38.	913817	U.S.	REAL CATANZARO	di	Catanzaro
39.	610668	A.S.C.	REAL CORIGLIANO	di	Corigliano Calabro
40.	610420	S.S.	REAL PIANE CRATI	di	Piane Crati
41.	76501	A.S.	S.LORENZO DEL VALLO	di	San Lorenzo Del Vallo
42.	74529	A.S.	S.MARCO	di	San Marco Argentano
43.	71148	POL.	S.PIETRO A MAIDA	di	San Pietro A Maida
44.	64438	U.S.	SAN CALOGERO	di	San Calogero
45.	81680		SAN FRANCESCO CALCIO	di	Bisignano
46.	68414	A.S.	SAN GREGORIO	di	Limbadi
47.	73132	S.S.	SAN MAURO MARCHESATO	di	San Mauro Marchesato
48.	610334	S.S.	SCHIAVONEA CALCIO	di	Corigliano Calabro
49.	73120	A.C.	SERRESE	di	Serra San Bruno
50.	63017	A.S.	SERSALE	di	Sersale
51.	610395	U.S.	SILA PICCOLA TAVERNA	di	Taverna
52.	913819	A.S.	SOVERATO V.	di	Soverato
53.	68155	A.S.	SPEZZANO ALBANESE	di	Spezzano Albanese
54.	60405	S.C.	SPORTING TERRANOVA	di	Terranova Da Sibari
55.	610591	F.C.	TIRIOLO MARTELLETTO 2000	di	Tiriolo
56.	78780	S.S.	TORTORA	di	Tortora
57.	610321	A.S.C.	TROPEA	di	Tropea
58.	610104	A.C.	ZUMPARNO	di	Zumpano

**Ammesse tra le non aventi diritto:**

59.	81760	F.C.	GIRIFALCO 1970	Punti	73	società avente priorità perdente spareggi
60.	610133	A.C.	DORIA	Punti	73	società avente priorità perdente spareggi
61.	610086	A.S.	MESIANO	Punti	71	società avente priorità perdente spareggi
62.	610193	POL.	SANGIORGESE	Punti	103	
63.	610358	POL.	NUOVA DIAMANTE CIRELLA	Punti	67	
64.	610669	A.C.	LELLO LAURITO SARACENA	Punti	31	

**SOCIETA' NON AMMESSE**

Il Consiglio Direttivo da atto, inoltre, che sono state presentate le domande di ammissione da parte delle sotto elencate società, non aventi diritto, che non sono state prese in considerazione per mancanza di posti disponibili o per i motivi a fianco delle stesse indicati:

1.	A.S.D.	MELICUCCO	Punti	-25
2.	POL.	CESSANITI	Pervenuta fuori termine	
3.		NUOVA POLISPORTIVA TARSIA	Pervenuta fuori termine	
4.	POL.	BOVESE	Priva tassa iscrizione	

**COMPOSIZIONE GIRONI**

**Girone "A"**

U.S.	CRUCOLESE
A.C.	DORIA
	LA SPORTIVA CARIATESE
A.C.	LELLO LAURITO SARACENA
A.S.D.	MANCHESTER CASTROVILLARI
POL.	MIRTO CROSIA
POL.	NUOVA DIAMANTE CIRELLA
A.S.	REAL ALTOMONTE
A.C.	REAL AMENDOLARA
A.S.C.	REAL CORIGLIANO
A.S.	S.LORENZO DEL VALLO
A.S.	S.MARCO
S.S.	SCHIAVONEA CALCIO
A.S.	SPEZZANO ALBANESE
S.C.	SPORTING TERRANOVA
S.S.	TORTORA

**Girone "B"**

POL.	CASTELLESE
A.C.	CETRARO
POL.	GARIBALDINA
A.S.D.	JORDAN SCALO TORANO
F.C.	LAPPANO
A.S.	LATTARICO
POL.	MENDICINO 1969
A.S.D.	PRESILA CALCIO
U.S.	REAL CATANZARO
S.S.	REAL PIANE CRATI
	SAN FRANCESCO CALCIO
S.S.	SAN MAURO MARCHESATO
A.S.	SERSALE
U.S.	SILA PICCOLA TAVERNA
F.C.	TIRIOLO MARTELLETTO 2000
A.C.	ZUMPANO

**Girone "C"**

POL.	ACCONIA
A.C.	FORTITUDO LAMEZIA
F.C.	GIRIFALCO 1970
A.S.	ISONZO CALCIO
A.S.	LAMETIA GIZZERIA
POL.	MELICUCCHESI
A.S.	MESIANO
A.C.	NUOVA AUDACE 93
A.S.D.	NUOVA MILETO
U.S.	PARGHELIA
POL.	S.PIETRO A MAIDA
U.S.	SAN CALOGERO
A.S.	SAN GREGORIO
A.C.	SERRESE
A.S.	SOVERATO V.
A.S.C.	TROPEA

**Girone "D"**

G.S.	ANTONIMINA
	CALCIO CLUB PALMI
POL.	CAMPESE
A.S.	CATONA
S.C.	CITTANOVESE
A.S.D.	EUFEMIESE
A.C.	GREFFA MOSORROFA
POL.	KAPPA 2003
U.S.	MAMMOLA
F.C.	MELITENSE
A.S.	MOTTA SAN GIOVANNI
POL.	NUOVA ARCHI
L.C.	NUOVA GIOIESE
A.C.	PELLEGRINA
U.S.	POLISTENA
POL.	SANGIORGESE

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 28/07/2005

Il Segretario  
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente  
(prof. Antonio Cosentino)

18 luglio 2005

prot. n. 3823

## **UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

### **CIRCOLARE n. 8 – 2005**

Oggetto : Art. 6 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, concernente: misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti –

Nella G.U. n. 151 del 1° luglio 2005 è stato pubblicato il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, il cui art. 6 contiene disposizioni concernenti lo sport.

Il comma 1 dell'art. 6 proroga dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2007 l'efficacia delle misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive introdotte dal D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

Continua, pertanto ad avere efficacia fino al 30 giugno 2007, tra l'altro, la norma che stabilisce che quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del c.p.p. colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

Il successivo comma 2 dell'art. 6 stabilisce che le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio "oneri pluriennali da ammortizzare" iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate.

Come è noto, con l'art. 3, comma 1-bis del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, venne aggiunto l'art. 18-bis alla legge n. 91 del 1981 consentendo alle società sportive professionistiche di diluire in dieci esercizi la perdita causata dalla svalutazione del parco giocatori. In definitiva venne concessa alle società di iscrivere in apposito conto del bilancio, tra le componenti attive, quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti determinato sulla base di apposita perizia giurata, procedendo ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo.

A seguito delle censure mosse alla predetta normativa dalla Commissione europea per violazione della quarta direttiva comunitaria con conseguente imposizione all'Italia di modificare la normativa stessa, è stata concordata con la Comunità la modifica inserita nell'art. 6 del D.L. n. 115/2005.

Pertanto, le società che hanno iscritto in bilancio le svalutazioni devono procedere nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 e, quindi, nella fattispecie delle società di calcio che chiudono i bilanci al 30 giugno, nel bilancio chiuso al 30 giugno 2007, alla riduzione del patrimonio netto di un importo pari al valore residuo della voce di bilancio "oneri pluriennali da ammortizzare", iscritta tra le attività dello stato patrimoniale.

Dovrà, quindi, tenersi conto degli ammortamenti effettuati sulle svalutazioni in argomento nei bilanci precedenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 115 (30 giugno 2003, 30 giugno 2004 e probabilmente 30 giugno 2005) e la parte residua dell'ammortamento decennale, a suo tempo previsto, dovrà trovare collocazione interamente nei bilanci al 30 giugno 2006 e 30 giugno 2007.

In definitiva, con la norma introdotta con l'art. 6 in argomento, la durata dell'ammortamento delle svalutazioni, la cui prima rata ha trovato collocazione per 1/10 nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003, e così di seguito nei due bilanci successivi, viene ridotta da dieci a cinque annualità, cosicché l'onere dei restanti 7/10 dell'ammortamento stesso si trasferisce di fatto sui due residui esercizi (30 giugno 2006 e 30 giugno 2007).

Il successivo comma 3 dell'art. 6 ha abrogato, ovviamente, le precedenti disposizioni agevolative recate dall'art. 18-bis della legge n. 91 del 1981 e dall'art. 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Quest'ultima aveva modificato l'art. 18-bis sostituendo alle parole "ai fini civilistici e fiscali" con le parole "ai soli fini civilistici".

Infine, con il comma 4 dell'art. 6, è stato sospeso fino al 31 dicembre 2006 l'obbligo di stipulare con la Sportass l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 51, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Pertanto, le Federazioni e le società sportive potranno procedere, fino alla predetta data del 31 dicembre 2006, all'assicurazione dei propri tesserati con qualsiasi istituto e società di assicurazione.

20 luglio 2005

prot. n. 42.23

## UFFICIO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE n. 9 – 2005

Oggetto : Premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F. – Trattamento tributario ai fini IVA -

Pervengono da parte di molte società dilettantistiche e/ o di puro Settore Giovanile richieste di chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale, ai fini IVA, del “premio alla carriera” di cui all’art. 99-bis delle N.O.I.F.

In particolare, le società destinatarie del predetto premio, chiedono di conoscere se devono emettere fattura e se sull’importo del premio stesso vada applicata o meno l’IVA.

Come è noto, l’art. 99-bis delle N.O.I.F. prevede la corresponsione alle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile di un compenso forfetario – “premio alla carriera” – pari ad un importo massimo di € 103.291,37 (lire 200 milioni) - per la formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato allorchè il medesimo calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A ovvero quando il calciatore viene convocato, con lo status da professionista, nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.

Il “premio” è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/ o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive.

Il compenso deve essere corrisposto dalla società titolare di tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto con il calciatore.

Il “premio” viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d’appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si verifica l’evento. A parere della scrivente, appare indubbia l’equivalenza del “premio alla carriera” al premio di addestramento e formazione previsto dal precedente art. 99 delle N.O.I.F., che va corrisposto, secondo tabelle stabilite da questa F.I.G.C., a seguito della stipula da parte di un calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, dalla società che acquisisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore stesso, alla società sportiva dilettantistica per la quale questi è stato tesserato in precedenza.

Poiché il premio di cui all’art. 99 è esente da IVA per espressa disposizione dell’art. 15, quarto comma della legge 23 marzo 1981, n. 91, sostituito dall’art. 2, primo comma del D.L. n. 485/1996, convertito dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, anche il “premio alla carriera” di cui al successivo art. 99-bis delle N.O.I.F., stante la cennata equivalenza delle due tipologie di premi, dovrebbe essere esente dal tributo.

Tuttavia, potrebbero verificarsi differenti prese di posizione da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria, che comporterebbero onerose sanzioni a carico delle società, destinatarie del “premio”, che devono, comunque, emettere il documento fiscale - fattura -.

Questa F.I.G.C., pertanto, ha inoltrato, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, apposito interpello all'Agenzia delle Entrate che dovrà, entro 120 giorni dalla presentazione dell'interpello stesso, esprimere il proprio punto di vista sull'argomento.

Nel frattempo, si rappresenta l'opportunità per le società destinatarie del "premio alla carriera" di emettere, nei confronti delle società che devono corrispondere il premio stesso, fattura gravata da IVA con l'aliquota del 20%, ai fine di evitare eventuali possibili gravose conseguenze di carattere fiscale.

In caso di pronuncia dell'Agenzia delle Entrate in sintonia con il punto di vista della scrivente che preveda l'esenzione dall'IVA del premio in argomento, la società che ha emesso la fattura potrà, comunque, emettere, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione, nota di credito ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Non appena perverrà la risposta all'interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarà cura della scrivente portarla a conoscenza di tutte le società per il tramite delle Leghe.